

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE IV LAVORO
PRIMO GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dott. Donatella Casari, all'udienza dell'8.11.2017 nella causa n°30503/2016 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra

S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti. Claudio Damoli e Linda Tani, unitamente all'avv. Alessandro Limatola ed elettivamente domiciliata in Roma via Nomentana n.257;
-
OPPONENTE -

contro

I.N.P.G.I. - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA", in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n.35, rappresentato e difeso dall'Avv. Bruno E. Pontecorvo;

- OPPOSTO -

e nei confronti di

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede centrale in Roma, via Ciro il Grande n°21, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Piergentili ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29;

- CHIAMATO -

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso tempestivamente depositato in data 16.8.2016 e ritualmente notificato, la

S.p.a. proponeva opposizione a decreto ingiuntivo n°4909/2016 emesso da questo Tribunale in data 16.06.2016 e notificato il 9.7.2016, che la vedeva condannata al pagamento di €55.038,00 oltre interessi legali dal 9.5.2015 e spese liquidate in €1.500,00 comprensiva di esborsi oltre accessori come per legge, a favore dell'INPGI a titolo di



contributi evasi e sanzioni civili in relazione all'attività svolta da nel
periodo di recupero dal 4/2010 al 3/2015.

L'opponente contestava la fondatezza in fatto ed in diritto della domanda d'ingiunzione
proposta dall'INPGI, deducendo che la non aveva svolto nel periodo di riferimento
attività giornalistica. Argomentava, in subordine, in merito alla sussistenza dei presupposti
per l'applicazione degli artt. 1189, 1175 e 1219 c.c. in ragione dei quali escludere l'obbligo
al versamento delle sanzioni civili.

Chiamava inoltre in causa l'INPS, per vedere accertato e dichiarato il versamento dei
contributi effettuato dalla medesima società in favore della dott.ssa presso
quest'ultimo Ente previdenziale e, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, affinché
l'INPS fosse condannato al trasferimento all'INPGI di quanto versato ai sensi dell'art.116
della L.388/2000 e alla restituzione alla medesima opponente delle somme risultanti dalla
differenza tra l'importo versato a titolo contributivo in favore della lavoratrice e la somma
trasferita all'INPGI. In subordine chiedeva la condanna dell'INPS alla restituzione ad
di tutte le somme indebitamente versate a titolo contributivo in favore della
Marchi, oltre agli interessi decorrenti dal giorno del pagamento o quantomeno da quello
della domanda.

Si costituiva in giudizio l'INPS sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza
territoriale del Tribunale di Roma. Nel merito concludeva chiedendo in via principale il
rigetto del ricorso per mancanza di prova del versamento dei contributi, in via subordinata,
previo accertamento della legittimità del versato operato all'INPS, il rigetto di ogni
domanda spiegata nei suoi confronti e, in via ulteriormente gradata, la dichiarazione di non
decorrenza degli interessi sulle somme che si deducevano versate.

Si costituiva in giudizio l'INPGI argomentando in merito alla sussistenza dell'obbligo
contributivo e all'infondatezza in fatto ed in diritto del ricorso in opposizione, chiedendone
l'integrale rigetto. In via subordinata insisteva per la condanna alla somma di cui al decreto
oltre ulteriori sanzioni.

Istruito il giudizio con l'escussione di testi, concesso termine per note, all'odierna udienza
la causa veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Infondata l'eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito avendo sede l'INPGI,
soggetto ricorrente in monitorio per crediti contributivi, sede in Roma.

Nel merito l'opposizione è infondata e pertanto dev'essere respinta.



L' Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" INPGI gestisce in regime di sostitutività le forme di previdenza obbligatoria nei confronti dei giornalisti professionisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, come si evince dalle norme di settore ed *in primis* dall'art. 38 L. n. 416/81, come sostituito dall'art. 26 della L. 67/87; a partire dal gennaio 2001, inoltre, gestisce anche la previdenza dei giornalisti pubblicisti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, indipendentemente dal CCNL applicato dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ai sensi dell'art. 76 della L. n. 388/2000. Perché sorga l'obbligo di iscrizione all'INPGI è sufficiente la instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato avente ad oggetto attività giornalistica con un soggetto che sia giornalista professionista, pubblicista o praticante giornalista, mentre la natura del datore di lavoro è indifferente (Cass. civ. 16147/2007; 11944/2004). In particolare, con riferimento ai giornalisti che operano all'interno degli Uffici Stampa è utile richiamare l'art. 9 della L.150/2000, che pur applicandosi alle amministrazioni pubbliche, ha esplicitato una prima definizione normativa di tali uffici, intendo con essi le strutture " la cui attività è in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa". Detta norma ha inoltre disposto che "l'attività degli addetti agli uffici stampa è rivolta alla cura dei collegamenti con organi di informazione per la diffusione delle comunicazioni nella materia di interesse delle amministrazioni e deve, pertanto, essere svolta da giornalisti iscritti all'albo".

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in data 10.11.2011 con l'emanazione della Carta dei doveri del giornalista degli Uffici Stampa, ha, inoltre, fornito un'ulteriore specifica dell'attività tipica e caratterizzante tali strutture, affermando che tale attività è "una funzione prettamente giornalistica, in quanto diffonde notizie per conto di aziende, organismi, enti privati o pubblici".

Da questa breve disamina appare chiaro come l'attività di tali uffici, per *communis opinio* sia sostanzialmente di tipo giornalistico e da tale ricostruzione non può prescindere nel caso in esame.

Tutto ciò premesso, non vi è contestazione da parte della Società opponente della natura subordinata del rapporto di lavoro della dott.ssa ..., né dello status di giornalista pubblicista (documentalmente provato all. 4), pertanto l'Ufficio *de quo* dovrà procedere esclusivamente ad un accertamento della natura giornalistica delle prestazioni lavorative rese dalla ...

La nozione di attività giornalistica, sprovvista di una definizione legislativa/contrattualistica, è stata fornita dalla giurisprudenza consolidata della Corte di



Cassazione, che ha avuto modo di precisare in diverse pronunce i suoi tratti salienti: “prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione interpersonale attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso” (Cass. civ. 5794/2014; 17723/2011; 23625/2010; 6574/1981). Proseguendo nella ricostruzione la Suprema Corte ha chiarito che “ può essere definito giornalista chi, ai fini dell’informazione, esprime fatti e idee, cioè realizza con mezzi adeguati il cosiddetto messaggio informativo” (Cass. civ. 19681/2009). Ebbene, nel caso de quo, il concreto operare all’interno di un ufficio stampa, seppur con le diverse denominazioni assunte (inizialmente ufficio “Comunicazione”, a partire dal 2012 “Comunicazione e Stampa” e dal 2013 “Comunicazione e Marketing”) rappresenta un importante indice presuntivo dell’attività giornalistica svolta dagli addetti, indice che deve essere riscontrato con le concrete attività svolte, in quanto le parti possono, nell’esercizio dell’autonomia negoziale, determinare in corso di esecuzione una diversa modalità di svolgimento della prestazione, che prevale rispetto al *nomen iuris* (Corte d’ Appello di Roma, sez. lav. 2930/2017).

In relazione alle prestazioni della _____, il teste intimato dall’opponente _____, Direttore Operativo di _____ S.p.a. e responsabile di tutti i settori compreso Marketing e Comunicazione, il quale ha dichiarato di aver conoscenza delle attività espletate dalla _____ sia in via diretta che tramite il dott. _____, ha chiarito che “ *per le conferenze stampa mediamente indette ogni 1-2 settimane la Sig.ra _____ convocava i media e predisponeva il comunicato stampa in base alle indicazioni fornite dal _____ o che la stessa raccoglieva da altri reparti della medesima azienda. Si trattava di una facciata A4 ove indicava l’argomento della conferenza stampa riepilogava le informazioni raccolte. [...]Si occupava altresì di fornire comunicazioni di servizio alla stampa come ad esempio in merito ad orari di apertura o chiusura degli sportelli, oppure riferiti agli interventi su strada che sarebbero stati effettuati onde avvertire tramite la stampa locale gli abitanti*”. Sempre secondo _____, anche in seguito all’intervento di una agenzia di stampa esterna la _____ ha continuato nella predisposizione di comunicati stampa: “*...sempre dalla organizzazione aziendale di cui ho parlato una agenzia esterna era stata ingaggiata onde dare una nuova immagine alla società anche a livello nazionale. Ricordo il nome del titolare Sig. _____ . Tramite tale società riuscivamo ad uscire oltre che nel settore cronaca anche in quello economia ed a livello nazionale. In alcuni casi predisponavano essi stessi i comunicati stampa, in altri casi era la _____ a predisporli ed*



a fornirglieli. Non so esattamente quanti fossero gli uni e gli altri, ma ritengo potessero essere 50-50". Ed ancora: "Sul sito internet dell'azienda la Sig.ra [redacted] aggiornava la news, cioè aggiornava per esempio l'elenco dei lavori in corso. So che l'unità organizzativa aveva il compito di redigere testi per il sito, non so se ciò in concreto abbia fatto la Sig.ra [redacted]. [...] Capitava che telefonassero giornalisti per avere informazioni o un'intervista. In tali casi se era stata contattata la Sig.ra [redacted] chiamava me o altri interessati in base all'argomento ed eravamo noi a concordare l'appuntamento per un'eventuale intervista o direttamente tramite la Marchi".

Il teste intimato [redacted] da parte opposta [redacted], responsabile Marketing e Comunicazione di [redacted] Verona da settembre 2013, ha, inoltre, confermato che le attività prioritarie della [redacted] nell'Ufficio Stampa sono rimaste invariate anche in seguito alla sua assunzione della responsabilità del settore [redacted]: "La Sig.ra [redacted] si è occupata dell'aggiornamento delle liste dei destinatari coinvolgendo le direzioni [...]. Il confezionamento della notizia era stata demandato all'agenzia, sempre per le notizie più importanti. Per quelle ordinarie continuava ad essere tramite dell'Azienda l'ufficio Comunicazioni. [...] L'agenzia concertava con me in merito all'oggetto ed al tenore che la conferenza stampa doveva avere. Tali attività generano molta attività operativa correlata, la [redacted] per esempio raccoglieva informazioni dalle direzioni aziendali su un determinato argomento operando una sintesi scritta su tali argomenti".

Così anche il teste intimato dall'INPGI [redacted], responsabile dell'area Comunicazione dell'azienda [redacted] S.p.a. di proprietà [redacted] Verona S.p.a., che si relazionava con l'Ufficio Comunicazione e Stampa: "Con il precedente Presidente, Sig. [redacted]; e cioè tra il 2010 ed il 2013 circa, il mio ufficio collaborava con quello sopraddetto di [redacted] in merito alle conferenze stampa. Non so se la [redacted] era responsabile dell'ufficio stampa o della segreteria, so che era Lei che mi chiamava, così come il [redacted] per dirmi facciamo una tale conferenza. [...] Con l'avvento della Presidenza [redacted]...l'unica referente dell'ufficio Stampa e Comunicazione è divenuta la Sig.ra [redacted]. [...] In merito ai comunicati stampa confermo che la Sig.ra [redacted] li redigeva così come li redigeva [redacted] e le conferenze stampa le convocava così come le convocava Castellarin. Per preparare il materiale di comunicati e conferenze erano indifferente la [redacted] o il [redacted] a chiamare i vari uffici [redacted] per farsi fornire i materiali e per redigere i relativi atti. Se presenti entrambi la supervisione era di [redacted], dando l'OK per la pubblicazione. Assente [redacted] lo faceva la [redacted]".



Ulteriore conferma dell'attività di raccolta fonti, rielaborazione critica ai fini della convocazione della conferenza stampa o della diffusione delle notizie su [redacted], ci viene fornita dalla stessa [redacted].

In relazione all'eccezione di incapacità a testimoniare della [redacted] sollevata dall'opponente, bisogna rilevare che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione: “nel giudizio tra l'ente previdenziale ed il datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di contributi previdenziali che si assumono evasi, non è incapace a testimoniare il lavoratore i cui contributi non siano stati versati, in assenza, in tale ipotesi, di un interesse giuridico attuale e concreto che legittimi il lavoratore-teste ad intervenire in giudizio, non essendo configurabile l'incapacità a testimoniare che l'art. 246 c.p.c. (come affermato dalla Corte Cost. nelle sentenze n. 248 del 1974, n. 62 del 1995 e nell'ordinanza n. 143 del 2009) ricollega non solo alla posizione di parte formale o sostanziale del giudizio, ma anche alla titolarità di situazione giuridica dipendente da quella dedotta in giudizio da altro soggetto” (Cass. n. 3051 del 2011; conformi: Cass. n. 1022 del 2012; Cass. n. 21698 del 2013; Cass. n. 1485 del 2014); pertanto non si ravvisano gli estremi di suddetta incapacità, mentre in relazione all'attendibilità si evidenzia come le dichiarazioni rese dalla dipendente siano in linea con i fatti complessivamente riferiti dagli altri testimoni.

Tutto ciò premesso la [redacted] ha chiarito che: “*Dal 2002 ero dipendente di [redacted] Verona S.p.a. a tempo indeterminato fino a tutt'oggi. [...]Da quando sono stata assunta faccio parte dell'Ufficio area comunicazione ufficio stampa. Tale ufficio dal 2014...ha assunto il nominativo [redacted] ed è stato inserito nell'area Marketing con a capo il dott. [redacted]. Da quando è arrivato [redacted] ho continuato a fare quello che facevo prima ed in più mi sono occupata anche dell'area Marketing come supporto [...]. Dal 2010 in poi mi sono occupata della stesura dei comunicati stampa, io li scrivevo e quindi li sottoponevo al mio responsabile per l'approvazione. Un esempio di comunicato stampa poteva riguardare i consumi di gas in un determinato periodo, acquisivo i dati riferiti ai consumi del settore interessato che mi precisava anche le percentuali in aumento o in diminuzione rispetto ad un determinato periodo. Mi venivano forniti anche i dati delle temperature ambientali che giustificavano gli aumenti o le diminuzioni. [...]Mediante si trattava per ogni comunicato di un foglio A4. Mediante 1 alla settimana. Mandavo poi i comunicati ai giornalisti per la pubblicazione. Mi occupavo anche delle conferenze stampa. La documentazione a corredo poteva essere costituita o da un comunicato stampa o da slide sull'argomento strutturate pressappoco come i comunicati stampa. [...] Mi occupavo*



altresì dell'aggiornamento del sito internet inserendo il materiale di cui ho parlato sopra, ciò facevo inviando il materiale ad una agenzia, che materialmente operava in mutamento sul sito. [...] La redazione dei depliant è sempre stata compito del mio ufficio. Io raccoglievo i dati, elaboravo i testi e con [] mi occupavo anche della parte grafica''.

Dall'istruttoria espletata emerge, dunque, la concreta attività giornalistica di raccolta, commento ed elaborazione di notizie, destinate a formare oggetto di comunicazione interpersonale e che può indifferentemente avvenire mediante l'apporto di espressioni letterali, o con l'esplicazione di espressioni grafiche, o ancora mediante la collocazione del messaggio (Cass. civ. n. 889/1996).

Né ad argomentare diversamente vale l'assunto secondo cui la [] oltre alle predette attività aveva compiti di organizzazione delle visite delle scolaresche e di altri eventi aziendali.

Al riguardo ha riferito il teste []: *“ La Sig.ra [] si occupava delle visite scolastiche mediamente nel periodo primavera-inizio estate e autunno un giorno la settimana [...] La [] organizzava altresì eventi interni (quali premiazione dipendenti, messe [], visita in una occasione della squadra che abbiamo sponsorizzato per quattro anni) ed esterni al gruppo (quali ad esempio Fiera cavalli, ove erano stati invitati alcuni giornalisti a vedere uno spettacolo, oppure convention presso la sede aziendale ove ospitavamo un ordine professionale, come è stato per gli ingegneri)”. Così anche la []: “Mi occupavo anche delle visite delle scolaresche. La redazione dei depliant è sempre stata compito del mio ufficio [...]. Mi occupavo anche di seguire le scolaresche all'interno dell'impianto. Il giorno fisso delle visite era il mercoledì mattina. Le visite erano fissate da Gennaio a Maggio. [...] Gli eventi aziendali dedicati ai dipendenti erano costituite da Messa di Pasqua, Premiazione aziendale in coincidenza con la Festa di Natale. [...] Capitava che venisse celebrato un 80° anno di vita di una Centrale di produzione costruita da noi, o che si organizzassero un paio di visite l'anno dei dipendenti alle strutture, mediamente tali eventi mi occupavano una settimana ciascuno”.*

Trattasi quindi di attività dal carattere sostanzialmente residuale, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. Il che rende superfluo anche il richiamo alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la mansione prevalente ai fini di un corretto inquadramento non va individuata sulla base di una mera contrapposizione quantitativa tra le mansioni svolte, bensì tenendo conto della mansione maggiormente significativa sul piano



professionale''(Cass. civ. n. 11785/2011; 18659/2005), poiché nel caso di specie la prevalenza è per l'attività giornalistica con riferimento ad entrambi gli indici.

All'accertata natura giornalistica delle prestazioni rese consegue la fondatezza delle pretese contributive avanzate dall'INPGI in via monitoria.

Ha chiesto l'opponente di dichiararsi in via gradata l'effetto liberatorio del versamento contributivo effettuato nei confronti dell'INPS e conseguentemente ordinarsi a quest'ultimo di trasferire all'INPGI i contributi versati ex art.116 della L. n.388/2000 in ragione della propria buona fede.

Dispone l'art.116 comma 20 della L. n. 388/2000 che ''il pagamento della contribuzione effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione''.

Non ritiene l'Ufficio che l'opponente possa invocare la buona fede: il versamento dei contributi assicurativi all'INPS per una dipendente operante all'interno di un Ufficio Stampa, iscritta all'albo dei pubblicisti ed addetta a mansioni chiaramente di tipo giornalistico può evidenziare al più una *ignorantia legis*, rispetto alla quale non può essere richiamata alcuna buona fede.

Ulteriormente, relativamente al versamento dei contributi all'INPS, circostanza negata da quest'ultimo istituto, l'opponente non ha fornito alcuna prova né dell'ammontare degli stessi, né tantomeno che la somma assuntamente versata sopravanzi quella dovuta all'INPGI.

Il che costituisce ulteriore motivo di impedimento ad un ordine di trasferimento somme da INPS ad INPGI così come impone il rigetto di un ordine di restituzione somme da parte dell'INPS a favore dell'opposta.

Con riferimento alla domanda svolta da s.p.a. di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva del dott. Fabio Venturi, si rileva che nei confronti di quest'ultimo non è stata emessa ingiunzione né è stato destinatario in proprio della notifica del decreto ingiuntivo essendo la comunicazione stata a lui indirizzata nella qualità di legale rappresentante.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,



rigetta l'opposizione e per l'effetto dichiara l'esecutività del decreto ingiuntivo n°4909/2016;

condanna la [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore dell'INPGI delle spese di lite liquidate in €2500,00;

condanna la [redacted] s.p.a., in persona del legale rappresentante, alla refusione in favore dell'INPS delle spese di lite liquidate in €2500,00.

Roma, il 8.11.2017

Il Giudice

Dott.ssa Donatella Casari

Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Emilio Mazzeo

